

Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione



E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Per questi soggetti l'obbligo della *e-fattura* scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera *b*) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: *«Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.»*.

In *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per

l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante:
«Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»,
pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura per le cessioni di carburante per autotrazione. Obbligo dal 2019



Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 27 giugno 2018, ha

approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento **rinvia al 1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Prassi e normativa

I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018](#):OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di altri motori o altri usi*. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018](#), recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018](#)

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi a supporto

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018](#): «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

L'evasione è un fenomeno trasversale. Il 54,2% è

riconducibile alle partite IVA, il 46,8 alla generalità dei contribuenti

FIGURA 2.1: COMPOSIZIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA, ANNO 2014, VALORI PERCENTUALI



Numeri alla mano, è un **luogo comune** quello secondo il quale **dipendenti e pensionati** paghino per intero le tasse e che l'evasione sia da ricondursi **per intero alle partite IVA**. Si tratta in realtà di un fenomeno

trasversale che per quasi la metà del suo ammontare è riconducibile a chi una partita IVA non ce l'ha. E' quanto sostiene la **Fondazione nazionale dei commercialisti**, che ha analizzato i dati contenuti nella Relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva.

Analizzando il dettaglio dei **107,7 miliardi di evasione** fiscale e contributiva complessiva stimati nell'ultima Relazione annuale, i commercialisti sottolineano come quella riconducibile al **lavoro dipendente irregolare** ammonta a **15 miliardi**. Vi sono poi una serie di voci trasversali alla contrapposizione dipendenti/pensionati *versus* autonomi/imprese, quali quelle concernenti l'evasione di **canone Rai, Imu e locazioni immobiliari**, per complessivi **7,4 miliardi**.

Interamente riconducibili all'evasione propria delle partite IVA sono le voci relative a **IRPEF per lavoro autonomo e impresa, IRAP e IRES**, per complessivi **49,5 miliardi**.

Rimangono infine i **35,8 miliardi di evasione IVA**, per i quali è però necessario distinguere tra consumi intermedi (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un'altra

partita IVA) e consumi finali (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un consumatore finale non partita IVA). Le stime sul **tax gap IVA** della Commissione UE di settembre 2017, aggiornate all'anno 2015, evidenziano per l'Italia una incidenza del "gettito IVA potenziale" derivante da transazioni con persone fisiche consumatori finali, sul "gettito IVA potenziale" totale, pari a **99,2 miliardi su 136,1 miliardi**, ossia pari al **72,9%**.

Secondo i commercialisti si può quindi affermare che dei **35,8 miliardi di evasione IVA**, **26,3 miliardi** (pari al **73,4% del totale**) siano riconducibili a evasione che si realizza nelle transazioni con consumatori finali non partite IVA, per effetto del convergente interesse della partita IVA di non fatturare (per poi non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i propri ricavi o compensi) e della persona fisica consumatore finale di non pagare l'IVA a suo carico in aggiunta al ricavo o compenso che corrisponde a chi gli cede un bene o gli presta un servizio.

I 107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva stimata possono dunque essere così suddivisi per categorie di contribuenti:

- **15 miliardi (13,9%)** riconducibili al lavoro dipendente irregolare per IRPEF e contributi;
- **58,4 miliardi (54,2%)** riconducibili alle piccole e grandi partite IVA per IRPEF, IRES, IRAP e IVA su consumi intermedi;
- **34,3 miliardi (31,8%)** riconducibili alla generalità dei contribuenti per locazioni, canone Rai, IMU e IVA su consumi finali.

Soltanto **poco più di metà (54,2%)** dell'evasione sarebbe direttamente riconducibile alle **partite IVA** (individuali, società di persone, società di capitali), **poco meno di metà (46,8%)** a quella **generalità di contribuenti** di cui oltre l'**85%** sono quei **lavoratori dipendenti e pensionati**. Secondo

l'analisi dei commercialisti, dunque, il fenomeno dell'evasione, seppur **maggiormente concentrato** sulle partite IVA per quanto concerne le imposte sul reddito e sui consumatori finali non partite IVA per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, è comunque **palesamente trasversale**. *(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti)*

Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

12 del 2018

In questo numero:

Professionisti: le principali spese deducibili dal reddito e dal valore della produzione di Gianluca Martani

La fattura generica non comporta l'automatica negazione della rilevanza IVA e del costo di Vincenzo Cristiano

Diritto alla detrazione IVA in caso di fatture generiche "integrate" e nozione di inerenza nel reddito d'impresa – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 13882 del 31 maggio 2018

Per la deduzione la fattura "sospetta" può essere efficacemente supportata da altri elementi probanti – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14858 del 7 giugno 2018

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: ambito di applicazione e modalità di accesso alla regolarizzazione delle attività frutto di lavoro autonomo o dipendente – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi Pf – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018

Versamento

carente

dell'acconto Irpef 2017 a causa del posticipo dell'IRI. No a sanzioni e interessi



Laddove il versamento dell'acconto IRPEF relativo al periodo d'imposta 2017, risulti insufficiente **esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI** al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in

applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è irrogabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Questa è la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con [risoluzione 47 del 22 giugno 2018](#), ad un socio di società di persone che, nell'approssimarsi della scadenza dei termini di versamento del saldo 2017 si trova ad aver versato un minore acconto IRPEF a *seguito di sopravvenute disposizioni normative* che hanno rinviato gli effetti, in termini di risparmio di imposte, della decorrenza della disciplina IRI, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l'aggiunta al TUIR dell'articolo 55-*bis*. Tale soluzione, spiega l'Agenzia, è in linea con quella già prospettata con la [risoluzione n. 176/E del 2003](#). In tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "*ratione temporis*", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma **con efficacia**

retroattiva. Ne consegue, prosegue la [risoluzione](#), che al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i contribuenti dovranno, **entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta**, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi **RS148 "Rideterminazione dell'acconto"** e **RN38 "Acconti"** del modello Redditi PF 2018.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha differito di un anno, **al 1° gennaio 2018**, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – **da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa** – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. In pratica, il citato comma 1063, rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 55-*bis* del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), prevista originariamente dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regime ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la *separazione* del reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Come spiega la [circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, par. 8 \(in "Finanza & Fisco" n. 43-44/2016, pag. 2919\)](#) "la base imponibile IRI, a norma dell'art. 55-*bis* del TUIR, è pari alla **differenza** tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due *step*: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in **deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.**".

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l'anno d'imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regularizzazione del versamento carente dell'acconto Irpef relativo al periodo d'imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell'acconto – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-*bis* del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi 2017. Nuova scadenza al 20 agosto 2018

Rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. Lo prevede un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 agosto prossimo il termine per l'invio delle informazioni. In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018

alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82.

Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all’articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.

Quotazione delle PMI: in Gazzetta modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza

I commi da 89 a 92 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni "invito" a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio "Cassetto Fiscale".

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code

Online da domani il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento del 13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia. Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di

delegare uno o più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura.

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: diffusi i chiarimenti delle Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'[articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017](#). Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 12/E](#) di oggi, (13 giugno 2018) con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 1° giugno](#) – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la [risoluzione n. 43/E del 6 giugno](#) che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all'estero nel 2017

Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all'estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all'estero e iscritto all'Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all'Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

PVC e controlli formali non escludono dalla procedura

L'Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione

delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973).

La vecchia *voluntary* non è sempre un ostacolo

Come chiarito con il [provvedimento del 1° giugno scorso](#), la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della *voluntary disclosure* e della *voluntary bis*. Possono però aderire i contribuenti per i quali la *voluntary* non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare

Il [documento di prassi](#) chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all'estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011). (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018](#), con oggetto: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – [MINI-VOLUNTARY](#) – **Regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)** – Lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) – Art. 5-*septies* del DL 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L 04/12/2017, n. 172, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero”. Indicazioni operative.»

Modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110482/2018:](#)
«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'[articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) e modalità attuative», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2018

In questo numero

Sulla cristallizzazione della deduzione/detrazione per quote “pluriennali” per effetto del mancato tempestivo esercizio dei poteri di accertamento dell'A.F. di Eugenio Grimaldi

Detrazione IVA: semaforo verde per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi di Vincenzo Cristiano

Giurisprudenza

Detrarre dall'IVA di cui si è debitore l'IVA dovuta o versata a monte costituisce un principio fondamentale – Corte di Giustizia CE – Sezione IX – Sentenza del 26 aprile 2018, Causa C-81/17:

La Consulta boccia i limiti alla difesa posti dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. L'opposizione all'esecuzione esattoriale ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. è ora ammissibile – Corte Costituzionale – Sentenza n. 114 del 31 maggio 2018

Ristrutturazione di residence di proprietà di terzi e ad uso abitativo. Detraibile l'IVA se destinato in prospettiva ad attività imprenditoriale – Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 11533 dell'11 maggio 2018

Motivazione e contraddittorio per la cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 fondata su un ruolo straordinario per crisi finanziaria – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 9450 del 18 aprile 2018

Costi ammortizzati: non contestabili se iscritti per la prima volta in esercizio non più accertabile – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018

**Società tra professionisti
(STP): i chiarimenti per
l'accesso ai servizi**

telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS



Con [circolare n. 77 del 1° giugno 2018](#), l'Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo *focus* sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito **l'accesso alla sezione STP** del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisizione delle deleghe;
- aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
- abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le **cd. STP** sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le **STP** possono essere **monodisciplinari** quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e **multidisciplinari** quando prevede più attività.

La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**. **Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata** alle **professioni protette** come ad esempio quella dei:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.

[Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018,](#)
con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento

Tax credit librerie. Pubblicato il decreto Mibact che disciplina l'agevolazione

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2018, il decreto 23 aprile 2018 **(di seguito riportato)**, con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*Mibact*) detta la disciplina del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017). Il provvedimento regola le modalità con cui gli esercizi commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** possono accedere al credito d'imposta per diverse categorie di spese nella **misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti** e di **10.000 euro per gli altri esercenti**. Il credito d'imposta, parametrato sul fatturato dell'esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l'unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d'imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto. (*Cfr.* Art. 4, comma 3).

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti:

- che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (*Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati*) o 47.79.1 (*Commercio al dettaglio di libri di seconda mano*), come risultante dal registro delle imprese;
- che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da **cessione di libri**, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72, ovvero, nel caso di **libri usati** dall'art. 36 del D.L. 41/95, **pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Per il riconoscimento del *Bonus*, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del *Mibact*, apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima Direzione e corredata dalla eventuale documentazione richiesta. **Le istanze devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno**. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante. (Cfr. Art. 4, comma 2).

Utilizzo del credito d'imposta

E' previsto che il *tax credit* librerie:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai

- fini dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.
 - deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Si riporta il testo del Decreto *Mibact* del 23 aprile 2018

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 07/06/2018

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri

**IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante

«Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali». e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (**in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017 **(1)**, che prevede che «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, *ndr.*) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti»;

Visto altresì l'art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017 **(1)**, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 **(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017 **(1)**, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni

applicative del predetto credito di imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 36;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

Nota (1)

L. 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 1, commi 319, 320 e 321

319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Decreta:

Art. 1

Oggetto e requisiti

1. Agli esercenti di attività commerciali che operano nel

settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, *ndr.*) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:

a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati,) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*), come risultante dal registro delle imprese;

d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Art. 2

Riconoscimento del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre

2013 (**in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**), citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.

3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2 (**di seguito riportata**), allegata al presente decreto.

Art. 3

Parametri per il calcolo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:

- a) Imposta municipale unica – IMU;
- b) Tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- c) Tassa sui rifiuti – TARI;
- d) imposta sulla pubblicità;
- e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- f) spese per locazione, al netto IVA;
- g) spese per mutuo;
- h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1 **(riportata nelle pagine seguenti)**, allegata al presente decreto.

4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Art. 4

Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

1. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato di cui alla Tabella 2 (**riportata nelle pagine seguenti**), allegata al presente decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

5. Fermo rimanendo l'ordine di priorità di cui al comma 4, qualora, all'interno di uno scaglione, l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione. Il riparto è effettuato riconoscendo l'intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo

Art. 5

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere

presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.**

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Art. 6

Cause di revoca del credito di imposta e recupero del beneficio indebitamente fruito

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade o è revocato:

- a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
- b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 7

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto,

per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. La DG biblioteche e istituti culturali può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente

decreto.

6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG biblioteche e istituti culturali predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l'attuazione del presente decreto, nonché gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Allegato

ALLEGATO

TABELLA 1

**MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO**

Parametro (*)	Massi- male €
<i>a)</i> Imposta municipale unica - IMU	3.000
<i>b)</i> Tributo per i servizi indivisibili - TASI	500
<i>c)</i> Tassa sui rifiuti - TARI	1.500
<i>d)</i> imposta sulla pubblicità	1.500
<i>e)</i> tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
<i>f)</i> spese per locazione, al netto IVA	8.000
<i>g)</i> spese per mutuo	3.000
<i>h)</i> contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da *a)* a *g)* sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

TABELLA 2

**PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI
QUALI PARAMETRI VALIDA PER QUANTIFICARE
IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO**

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)
I. fino a euro 300.000	100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	75%
IV. superiore a euro 900.000	25%

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Paperoni che hanno spostato

la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR", da versare mediante il modello "F24 Versamenti con elementi

identificativi" (F24 ELIDE). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando:

- nella sezione **"CONTRIBUENTE"**, nei campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**:
 - nel campo *"tipo"*, la lettera **"R"**;
 - nel campo *"codice"*, il codice tributo **"NRPP"**;
 - nel campo *"anno di riferimento"*, l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato **"AAAA"**.

Gli altri campi del modello *"F24 ELIDE"* non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello *"F24 Versamenti con elementi identificativi"*, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017,](#) recante:
«Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Ex frontalieri o ex Aire: rilasciato il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all'estero

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

L'Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriale è figlia del precedente atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Ex frontalieri o ex Aire: modello e procedure per regolarizzare le violazioni

degli obblighi di monitoraggio

Pronto il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all'estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Un Provvedimento, pubblicato oggi (il 1° giugno 2018), approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato entro il 31 luglio.

Inadempimenti di natura formale nella fruizione di benefici fiscali o nell'accesso a regimi fiscali opzionali: solo con F24 "identificativi" possibile

pagare le sanzioni e tornare in bonis

I codici tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS” e 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”, istituiti con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 per versare, tramite modello F24, le sanzioni conseguenti a specifiche inadempienze formali e usufruire dell’istituto della Cd. remissione in bonis cambiano modello di pagamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha previsto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2018

In questo numero

Il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter di Marco Orlandi

In appendice il testo del § 6. Principio di derivazione rafforzata del Documento di ricerca del CNDCEC e della FNC con oggetto “La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione)” del 24 aprile 2018

La c.d. “contabilità parallela di terzi” può fare piena prova contro il contribuente? Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza di Alvisè Bullo e Elena De Campo

La cartella di pagamento deve indicare i criteri di calcolo degli interessi sul debito tributario di Vincenzo Cristiano

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

Accertamenti presuntivi fondati su prove indiziarie – Valutazione globale degli indizi

Valutazione degli indizi: deve essere articolata e globale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 7022 del 21 marzo 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Accertamento di maggiore imponibile su base presuntiva -Presunzioni – Gravità, precisione e concordanza – Prove indiziarie – Valutazione da parte del giudice di merito – Valutazione globale degli indizi – Necessità – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

Preavviso di fermo amministrativo per crediti di natura tributaria

Il preavviso di fermo amministrativo per una pretesa creditoria di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 9516 del 18 aprile 2018: «GIURISDIZIONE CIVILE – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Giurisdizione in materia tributaria – Preavviso di fermo amministrativo – Impugnazione – Atto non elencato nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 avente natura impositiva -Impugnabilità – Giurisdizione tributaria – Sussistenza – Fondamento – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 86, del D.P.R.

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011. Il Provvedimento conferma che anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale.